

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'articolo 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'articolo 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'articolo 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A05842

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 28 ottobre 2024.

Disposizioni operative relative alle procedure di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE

Vista la legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 dicembre 2023, n. 300;

Visto, in particolare, l'art. 7 della predetta legge, che ha previsto disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale;

Visto il comma 2 del citato art. 7, che prevede la possibilità per il Ministero delle imprese e del made in Italy (di seguito «MIMIT») di subentrare gratuitamente nella titolarità di marchi di imprese che intendano cessare definitivamente l'attività, purché il marchio oggetto di interesse non sia stato oggetto di cessione da parte dell'impresa titolare o licenziataria;

Visto il comma 3 del predetto art. 7, che prevede che il MIMIT possa, per i marchi che risultino inutilizzati da almeno cinque anni, depositare domanda di registrazione del marchio a proprio nome;

Visto il comma 4 del predetto art. 7, che autorizza il MIMIT ad utilizzare i marchi di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire o trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 agosto 2024, n. 200, emanato ai sensi del comma 5 del citato art. 7 e con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo articolo;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del predetto decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024, che prevede che con decreto del Capo Dipartimento per le politiche per le imprese del MIMIT sarà definito il format relativo al progetto di cessazione, sarà fissata la data di avvio della relativa procedura e saranno fornite le ulteriori necessarie indicazioni operative;

Visto altresì l'art. 5, comma 7, del citato decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024, che prevede che con il predetto decreto del Capo Dipartimento per le politiche per le imprese del MIMIT saranno definite anche le modalità di verifica da parte del Ministero del rispetto da parte dell'impresa licenziataria degli obblighi previsti dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024 e dal contratto di licenza;



Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273»;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2010, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 26, relativo agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati e l'art. 27, relativo agli obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che elenca le funzioni attribuite al Dipartimento per le politiche per le imprese;

Ritenuto pertanto necessario definire quanto previsto nel decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024 per la piena operatività delle disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale del sopra citato art. 7 della legge 27 dicembre 2023, n. 206;

Decreta:

Art. 1.

Progetto di cessazione dell'attività

1. Il progetto di cessazione dell'attività di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024 deve essere redatto utilizzando il format di cui all'allegato 1 al presente decreto.

2. Il progetto deve essere trasmesso, nei termini fissati dall'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024, alla Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy (di seguito «DGIND»), via PEC al seguente indirizzo: DGIND@pec.mimit.gov.it

3. La predetta DGIND, entro tre mesi dalla ricezione del progetto di cui al comma 2, comunica all'impresa gli esiti dell'attività istruttoria volta alla verifica della sussistenza dei requisiti del marchio in relazione al particolare interesse e alla valenza nazionale dello stesso, all'indirizzo PEC indicato nel predetto *format*.

4. Come previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024, il mancato riscontro da parte della DGIND entro il predetto termine di tre mesi, si intende come manifestazione di non interesse a subentrare nella titolarità del marchio.

5. Nel caso in cui la DGIND comunichi l'interesse del Ministero a subentrare nella titolarità del marchio, procederà immediatamente all'avvio dei lavori con l'impresa per la predisposizione dell'atto di cui all'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024.

6. La DGIND cura gli adempimenti relativi alla pubblicazione, previsti dall'art. 2, comma 6, e dall'art. 4 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024.

7. La procedura di cui al presente articolo si applica a partire dal 2 dicembre 2024.

Art. 2.

Richiesta di utilizzo del marchio

1. L'impresa, nazionale o estera, che intende investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero, interessata a utilizzare uno o più marchi pubblicati, può presentare apposita richiesta, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024, utilizzando il format di cui all'Allegato 2 al presente decreto.

2. La suddetta richiesta deve essere inviata all'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti (di seguito UMASI), all'indirizzo PEC umasi@pec.mise.gov.it

Art. 3.

Modalità di verifica

1. Ai fini dell'art. 5, comma 7, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024, il quale prevede che il contratto di licenza d'uso del marchio si risolve qualora l'impresa licenziataria cessi l'attività o delocalizzi gli stabilimenti produttivi al di fuori del territorio nazionale, l'impresa licenziataria è tenuta a trasmettere una relazione semestrale sul rispetto di tali prescrizioni.

2. La relazione deve essere trasmessa all'Ufficio I, «Affari generali. Ufficio di supporto alle imprese» dell'UMASI, al seguente indirizzo PEC umasi@pec.mise.gov.it

3. L'UMASI può effettuare anche verifiche in loco presso gli stabilimenti sul territorio nazionale dell'impresa licenziataria.

Art. 4.


Ulteriori disposizioni attuative

1. Per qualsiasi ulteriore aspetto si rimanda a quanto previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2024

Il Capo del dipartimento: TETI



PROGETTO DI CESSAZIONE

DENOMINAZIONE IMPRESA:

ATTIVITA' OGGETTO DI CESSAZIONE:

.....
.....
.....

MARCHIO INTERESSATO DAL PROGETTO DI CESSAZIONE (indicare il marchio e specificare che lo stesso non è/o non sarà oggetto di cessazione a titolo oneroso prima della cessazione delle attività ed anche le eventuali strategie di gestione del marchio):

.....
.....
.....

DATA PRESUNTA CESSAZIONE ATTIVITA' (indicare la data presunta di cessazione ed i tempi di svolgimento delle attività propedeutiche alla chiusura):

.....
.....
.....


STABILIMENTO/I INTERESSATO/I DAL PROGETTO DI CESSAZIONE (indicare anche in relazione allo/agli stabilimento/i interessati dalla cessazione delle attività il numero dei dipendenti interessati):

.....
.....
.....

MOTIVAZIONI DELLA CESSAZIONE (descrivere puntualmente le ragioni alla base del progetto di chiusura evidenziando le motivazioni economiche, finanziarie e tecniche):


.....
.....
.....

EFFETTI DERIVANTI DALLA CESSAZIONE DEFINITIVA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA (indicare i volumi di prodotti relativi al marchio interessato che non saranno



più commercializzati, gli effetti sui dipendenti in termini di licenziamenti, ricollocamento, utilizzo di ammortizzatori sociali e qualsiasi altro elemento utile ad illustrare le conseguenze determinate dalla chiusura dello stabilimento):

.....
.....
.....



RICHIESTA DI UTILIZZO MARCHIO

DENOMINAZIONE E SEDE IMPRESA:

.....

DESCRIZIONE PROGETTO DI INVESTIMENTO / TRASFERIMENTO
DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA IN ITALIA:

.....
.....
.....

LOCALIZZAZIONE PROGETTO:

.....

SETTORE:

.....

VALORE DELL'INVESTIMENTO:

.....
.....
.....

RICADUTE OCCUPAZIONALI:

.....
.....
.....

TEMPI DI REALIZZAZIONE:

.....
.....
.....

RICHIESTA DI UTILIZZO MARCHIO (indicare oggetto e motivazione della
richiesta):

.....
.....
.....
.....

24A05844

